Cassazione civile sez. I, 14/11/2024, n. 29423

# Fatto RILEVATO CHE:

**1.** Il Tribunale di Roma, con decreto del 7 dicembre 2023, rigettava il ricorso proposto da Im.Of., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale commissione territoriale con cui la sua domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale era stata ritenuta inammissibile.

Evidenziava â?? fra lâ??altro e per quanto qui di interesse â?? che il richiedente asilo non aveva dimostrato di aver maturato un grado sufficiente di inserimento sociale sul territorio italiano, né tanto meno di avere costituito un significativo vincolo familiare tale da meritare tutela ai sensi del novellato art. 19 T.U.I. Riteneva, sotto questâ??ultimo profilo, che non fosse stata raggiunta la prova dellâ??esistenza di una relazione sentimentale da tutelare tra lâ??Im. e una sua connazionale.

Sottolineava a questo riguardo, una volta precisato che la mera coabitazione non può essere equiparata alla convivenza more uxorio, che il deposito del solo certificato di residenza/stato di famiglia, in assenza di un patto di convivenza, non poteva ritenersi prova sufficiente di un effettivo legame di coppia o di una convivenza di fatto, astrattamente meritevole di tutela.

- **2.** Im.Of. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando un unico motivo di doglianza.
- Il Ministero dellà??Interno ha depositato una nota al solo fine di partecipare allà??eventuale udienza di discussione della causa.

## Diritto CONSIDERATO CHE:

3. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., un error in iudicando per violazione degli artt. 8 CEDU, 7 Carta di Nizza, 2, 29 e 31 Cost., 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1, T.U.I. e 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008: il tribunale, nel decidere la domanda di protezione speciale, ha escluso la rilevanza degli â??affetti familiariâ?• e del â??vincolo familiareâ?• dedotti dal ricorrente opinando che in assenza di patto di convivenza non potesse ritenersi raggiunta una prova sufficiente di un effettivo legame di coppia o di una convivenza di fatto e qualificando il vincolo dedotto come mera coabitazione, non equiparabile a una convivenza more uxorio; una simile decisione ha svuotato di contenuto â?? in tesi di parte ricorrente â?? il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, senza considerare che la nozione di â??famigliaâ?• di cui allâ??art. 8 CEDU non Ã" limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri legami familiari di fatto, in cui le parti convivono fuori

dal matrimonio.

Il tribunale, preso atto che il ricorrente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo al fine di documentare lâ??esistenza e lâ??effettività del proprio vincolo familiare (producendo, unitamente al certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, anche una dichiarazione di convivenza a firma della compagna), ove avesse nutrito dei dubbi su esistenza, natura ed effettività del vincolo familiare dedotto, avrebbe potuto disporre lâ??esame suo e della convivente, in aderenza ai principi generali applicabili in questa materia.

- **4.** Il motivo merita accoglimento nei limiti che si vanno ad illustrare.
- **4.1** Questa Corte ha avuto modo recentemente di chiarire, in tema di protezione speciale o complementare, che ai sensi dellâ??art. 19, comma 1.1, T.U.I., nel testo vigente ratione temporis (ossia prima dellâ??entrata in vigore del d.l. 20/2023, conv. nella l. 50/2023), il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio-lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo Ã" riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata; di conseguenza, la tutela dovrà accordarsi anche nellâ??ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che tale vincolo â?? che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi allâ??integrazione sociale e lavorativa â?? abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettivitÃ, sì da integrare un radicamento affettivo (Cass. 30736/2023).

La statuizione impugnata non ha affatto inteso svuotare di contenuto â?? come sostiene il mezzo in esame â?? il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, negando che questâ??ultima possa comprendere â??legami familiariâ?• di fatto in cui le parti convivono fuori dal matrimonio.

Il tribunale, al contrario, dopo aver sottolineato la distinzione esistente fra mera coabitazione e convivenza more uxorio, ha esplicitamente riconosciuto (laddove ha fatto riferimento a â??un effettivo legame di coppia o di una convivenza di fatto, astrattamente meritevole di tutelaâ?•) che una simile condizione rientrasse fra i legami familiari di fatto che integrano lâ??esistenza di un vincolo familiare e giustificano il riconoscimento della protezione speciale di cui allâ??art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. nel testo applicabile ratione temporis.

Lâ??ostacolo al riconoscimento della forma di protezione richiesta stava, invece, nella mancanza di una â??prova sufficienteâ?• di un simile legame, giacché il certificato di residenza/stato di famiglia depositato non poteva ritenersi rappresentativo di una relazione significativa, in assenza di una dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova convivenza, nel senso prescritto dagli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. b), D.P.R. 223/1989.

Questa valutazione, oltre a non essere stata oggetto di alcuna specifica critica da parte dellà??odierno ricorrente, non si presta neppure a censure, perché la certificazione concernente

la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nellâ??anagrafe nazionale della popolazione residente di cui allâ??art. 33 D.P.R. 223/1989 non può certo avere valore rappresentativo di quanto non sia mai stato oggetto di dichiarazione anagrafica.

**4.2** Rimane, tuttavia, che la mera coincidente residenza dichiarata dallâ??odierno ricorrente e dalla connazionale costituiva un mero indizio della loro convivenza more uxorio, che, pur non essendo di per sé sufficiente ad assolvere lâ??onere probatorio gravante sul richiedente asilo, poteva concorrere, unitamente ad altri elementi, a fornire la dimostrazione di tale condizione.

Occorreva, perciò, considerare le risultanze di tale certificato, nel loro limitato valore, unitamente agli altri elementi disponibili al fine di verificare se la complessità della congerie istruttoria potesse condurre a ritenere raggiunta la prova dellâ??esistenza di una vita familiare.

Risulta  $\cos \tilde{A} \neg$  censurabile il fatto che il tribunale, pur avendo dato conto della presenza agli atti anche di una dichiarazione della compagna del Im., non si sia curato di apprezzarne il contenuto e la significativit $\tilde{A}$  onde stabilire se la stessa, insieme al certificato prodotto, fosse in grado di integrare la prova ritenuta non raggiunta.

**5.** Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterr $\tilde{A}$  ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimit $\tilde{A}$ .

### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit $\tilde{A}$ .

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit\( \tilde{A} \) e gli altri titoli identificativi a norma dell\( \tilde{a} ?? \) art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2024.

### Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I., il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto all'inserimento socio-lavorativo, in quanto inerisce al diritto al rispetto della vita familiare.

Supporto Alla Lettura:

#### PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La *protezione internazionale* Ã" la categoria generale delle figure del diritto di asilo, che lâ??art. 10 Cost. riconosce allo straniero che nel suo Paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il nostro sistema prevede tre figure di protezione:

- *status di rifugiato*: riguarda il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitÃ, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le medesime ragioni sopra esposte e non può, o non vuole, farvi ritorno (nellâ??ambito di tali forme di persecuzione, sono state ricomprese alcune specifiche ipotesi fra cui la condizione degli omosessuali incriminati o a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi gli atti omosessuali sono reato; la condizione delle donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; la condizione dei fedeli di pratiche religiose proibite);
- protezione sussidiaria: concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi nella condanna a morte o nellà??esecuzione della pena di morte, oppure nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, infine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
- protezione umanitaria: non Ã" uno status, Ã" prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilitÃ, per le quali sussistano gravi motivi umanitari (es. le ipotesi di minori non accompagnati; persone a rischio di epidemie nel proprio Paese; persone provenienti da paesi in cui vi Ã" un conflitto armato non così grave da giustificare la protezione sussidiaria; richiedenti che, avendo in attesa della decisione sulla domanda avuto modo di inserirsi stabilmente nella società nazionale, non vanno sradicate dal nuovo contesto di vita).

Lo status di rifugiato Ã" tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi (es. commissione di reati gravi) oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura di solito due anni rinnovabili ed Ã" rilasciato dal Questore (non dal giudice o dallâ??organo amministrativo, che si limitano a dichiarare che ve ne sono le condizioni). La domanda di protezione Ã" proposta in via amministrativa alle forze di polizia ed esaminata dalle Commissioni territoriali insediate nelle sedi stabilite dalla legge. La domanda Ã" istruita con lâ??ascolto delimetriedente asilo (late.d. intervista) sulla vita passata e sulle ragioni dellâ??emigrazione, esaminati alla luce delle informazioni sul Paese di origine, le

Giurispedia.it